

PARCO REGIONALE DEL MATESE

- San Potito Sannitico (CE) -

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e di cassa per il quadriennio 2023/2024/2025/2026 - - Common Procurement Vocabulary 66600000-6 - CIG n. ZEB3674E4A

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di , presso la residenza del Parco Regionale del Matese nell'ufficio di segreteria, sono comparsi:

- a. il Signor , nato a il , nella sua qualità di Responsabile pro-tempore del servizio finanziario del Parco Regionale del Matese, codice fiscale 91006170616, in prosieguo, per brevità, denominato "Ente", il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;
- b. il Signor , nato a il , nella sua qualità di , il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca con sede in , Via n codice fiscale , in seguito, per brevità, denominata "Tesoriere".

PREMESSO CHE:

- a. l'Ente, in quanto strutturalmente e finanziariamente dipendente dall'Ente Regione Campania, è soggetto alla disciplina della Legge Regionale 5 dicembre 2017 n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale" ed in particolare al Regolamento di Contabilità regionale, approvato in attuazione dell'articolo 10 della predetta Legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37;
 - b. l'Ente è sottoposto al sistema di "Armonizzazione dei bilanci" di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
 - c. l'Ente è sottoposto al regime tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;
 - d. che con Provvedimento congiunto n. del , esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti con il Tesoriere per il quinquennio 2022-2023-2024-2025-2026;
 - e. che con determinazione del responsabile amministrativo n. , del , immediatamente esecutiva, l'Ente ha approvato l'aggiudicazione del servizio di tesoreria alla per il quinquennio 2022-2023-2024-2025-2026;
- tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a. CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - b. PSD: Payment Services Directive, ovvero Direttiva sui Sistemi di pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 e successive modifiche;
 - c. PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
 - d. SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
 - e. SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;

- f. OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella Circolare dell'AgID n. 64 del 15 gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
- g. OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
- h. Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;
- i. PEC: posta elettronica certificata;
- j. CIG: codice identificativo di gara;
- k. Operazione di pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- l. Ordinativo: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di una Operazione di pagamento;
- m. Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi;
- n. SDD: Sepa Direct Debit;
- o. Pagamento: Operazione comportante una uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
- p. Mandato: Ordinativo relativo a un pagamento;
- q. Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un pagamento;
- r. Provvisorio di uscita: pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo mandato;
- s. Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per operazioni di pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;
- t. Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
- u. Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
- v. Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
- w. Provvisorio di entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa reversale;
- x. Nodo dei pagamenti - SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
- y. Incasso: Operazione di pagamento di una entrata eseguita attraverso il Nodo dei pagamenti - SPC;
- z. RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Articolo 2 - Affidamento del servizio

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere con sportello bancario presente sul territorio del Parco, nei giorni e negli orari di apertura dell'ufficio bancario e con l'impiego di un addetto dedicato, che dovrà essere privo di barriere architettoniche.

L'orario di apertura è identico a quello osservato per le operazioni bancarie, costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.

Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo articolo 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informa-

tici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC; tali accordi devono prevedere condizioni non peggiorative per il Parco e devono rispettare l'equilibrio sinallagmatico del contratto.

Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e funzionale esecuzione dello stesso e si impegna a comunicare i nominativi delle persone di riferimento, sia a livello locale, sia a livello centralizzato.

L'Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell'Ente tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

Articolo 3 - Oggetto e limiti della convenzione

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo articolo 17.

Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento; in ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere, ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economiche.

Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono, altresì, oggetto della presente convenzione gli eventuali servizi inerenti al Nodo dei pagamenti - SPC:

- a. Interconnessione con il Nodo dei pagamenti - SPC;
- b. Generazione del codice IUUV;
- c. Avvisatura;
- d. Riconciliazione dei dati.

Articolo 4 - Caratteristiche del servizio

Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia; i flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più ordinativi; gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più "disposizioni"; per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi; nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullamento e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.

L'ordinativo è sottoscritto, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria; L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo articolo 9, comma 2, e

dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi; l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma; il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo articolo 7.

I flussi inviati dall'Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione di pagamento.

A seguito dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattata tra gli atti del Tesoriere.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza, non appena rimosse le cause di impedimento.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, le operazioni a compensazione (mandati che pareggiano con reversali) e di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Articolo 6 - Riscossioni

Il Tesoriere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a reversali firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.

Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il nodo dei pagamenti - SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'entrata tramite emissione della relativa reversale.

Le reversali, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:

- a. La denominazione dell'Ente;
- b. L'importo da riscuotere;
- c. L'indicazione del debitore;
- d. La causale del versamento;
- e. La codifica di bilancio, distintamente per residui e competenza;
- f. Il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- g. L'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i. Gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
- j. La codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196;
- k. L'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL.

Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni, imputando le relative reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; dette reversali devono recare l'indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

Le Entrate rimosse dal Tesoriere senza reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera in base alla provenienza.

Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti reversali a regolarizzazione.

Il prelievo delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SOO) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente.

Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie possono essere accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle riscossioni.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale.

L'Ente provvede all'annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SOO), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo articolo 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.

Articolo 7 - Pagamenti

I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

I mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:

- a. La denominazione dell'Ente;
- b. L'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- c. L'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- d. La causale del pagamento;
- e. La codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- f. La codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196;
- g. Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- h. L'esercizio finanziario e la data di emissione;
- i. L'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- j. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- k. Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti; in caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- l. La data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
- m. L'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di "esercizio provvisorio";
- n. L'indicazione della "gestione provvisoria" nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione, ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operati-

vità è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni, imputando i relativi mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti mandati devono recare l'indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei mandati da parte del Tesoriere.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo articolo 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria, richiesta dall'Ente nelle forme di legge, per la parte libera da vincoli.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti.

Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini dettati dalla Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018, paragrafo 2. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza.

Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l'Ente si impegna a ridurre quelli parzialmente estinti e ad annullare e riammettere nel nuovo esercizio quelli interamente da pagare.

L'Ente si impegna a non inviare mandati al Tesoriere, nel mese di dicembre, oltre la data da concordare con l'ente ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la scadenza concordata.

Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo articolo 14, comma 2, quest'ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Articolo 8 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti

Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti. L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13.

In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Articolo 9 - Trasmissione di atti e documenti

Le reversali e i mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente articolo 4.

L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e delle reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone autorizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.

L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economico ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Articolo 10 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva con modalità telematica il giornale di cassa.

Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per la stesura delle verifiche di cassa periodiche con modalità di cui al successivo articolo 11.

Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.

Articolo 11 - Verifiche. Ispezioni. Vigilanza e Sanzioni

L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di cassa sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Il Parco, attraverso il responsabile del servizio finanziario, sovraintende al servizio di tesoreria. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, della presente convenzione, il Parco provvederà a diffidare in forma scritta il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10 (dieci). Qualora sia disattesa la diffida il Parco applicherà un sanzioni pecuniaria in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare. Il Parco si riserva di risolvere la convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria prima della scadenza, in caso di gravi inadempienze degli obblighi derivanti al Tesoriere dalla convenzione e da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 12 - Anticipazioni di tesoreria

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta

in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.

L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6, e 7, comma 4, provvede all'emissione delle reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.

Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.

Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto, comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti, ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.

Articolo 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione

L'Ente, previa apposito atto dell'organo competente da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione dell'atto di cui al precedente articolo 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.

L'Ente in dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino alla nomina del commissario ad acta.

Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un'unica "scheda di evidenza".

Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.

Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.

Il Tesoriere gestisce l'utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria.

L'Ente emette mandati e reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l'utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

Articolo 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

Per tale scopo l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposito atto semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detto atto non esime il Tesoriere dall'apporre blocco sulle eventuali

somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza dell'atto di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.

Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.

A fronte del suddetto atto semestrale, per i pagamenti di spese non comprese in esso, l'Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero degli atti di impegno.

L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Articolo 15 - Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato:

- a. Un tasso di interesse nella seguente misura , con liquidazione annuale. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0";
- b. Una eventuale commissione di accordato nella misura del % trimestrale.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.

Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura , con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative reversali.

Articolo 16 - Garanzia Fideiussoria

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, rilascia, a richiesta e con oneri a carico dell'Ente, garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori, alle condizioni indicate in offerta.

L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.

Articolo 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito - Gestione della liquidità

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.

La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 18 - Corrispettivo e spese di gestione

Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: oltre IVA di legge se dovuta. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

A fronte di ciascuna Operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:

- a. Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: GRATUITO;
- b. Transazioni per l'attività di accredito tramite POS:
 - Canone fisso mensile di utilizzo euro _____;
 - Commissioni sul POS circuito Pago Bancomat euro _____ ;
 - Commissioni sul POS carte di pagamento attestate sui circuiti Visa e Mastercard, ecc. euro _____;
- c. Commissione annua per il rilascio di fidejussioni nell'interesse del Parco euro _____

Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere.

Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui al precedente comma 3, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 7, comma 4, emette i relativi mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta.

Per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti - SPC - spettano al Tesoriere i seguenti compensi:

- a. Corrispettivo omnicomprendente per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica (produzione degli avvisi in formato PDF): euro _____ oltre IVA;
- b. Corrispettivo omnicomprendente per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore (sono escluse le spese postali): euro _____ oltre IVA;

Articolo 19 - Garanzie per la regolare gestione del servizio

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Articolo 20 - Imposta di bollo

L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le operazioni di pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le reversali che i mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'O-PI/OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

Articolo 21 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2026 con possibilità di rinnovo qualora permesso dalle Leggi vigenti. Il rinnovo, previo accordo tra le parti, avverrà per la stessa durata ed alle stesse condizioni del contratto. Il Parco si riserva la facoltà di prorogare per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni la presente convenzione nell'ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara di evidenza pubblica per la scelta del nuovo tesoriere.

Articolo 22 - Divieto di cessione e sub concessione

Sono vietate, a pena di nullità, sia la cessione che la sub concessione parziale o totale della presente convenzione.

Articolo 23 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'aggiudicatario. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La stipula della convenzione può aver luogo anche con modalità informatiche, con apposizione della firma digitale.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente e i Tesoriere saranno autonomi titolari del trattamento.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari; ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Articolo 26 - Resa del conto finanziario

Il Tesoriere, entro i termini e nei modi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, rende all'Ente il "conto del tesoriere". La consegna può essere disposta in modalità elettronica o con apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali datata e firmata, deve essere restituita dall'Ente al Tesoriere.

L'Ente trasmette al Tesoriere l'atto esecutivo di approvazione del conto del bilancio, munito degli eventuali rilievi mossi dall'Organo di Revisione Contabile.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 28 - Domicilio delle parti e controversie

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Quest'atto redatto mediante strumenti informatici su n ____ pagine da persona di fiducia delle parti costituite, le quali lo dichiarano e lo riconoscono conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono digitalmente.

Ente Parco Regionale del Matese

·
Il Tesoriere

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	1
Articolo 2 - Affidamento del servizio	2
Articolo 3 - Oggetto e limiti della convenzione	3
Articolo 4 - Caratteristiche del servizio	3
Articolo 5 - Esercizio finanziario	4
Articolo 6 - Riscossioni	5
Articolo 7 - Pagamenti	6
Articolo 8 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti	7
Articolo 9 - Trasmissione di atti e documenti	8
Articolo 10 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere	8
Articolo 11 - Verifiche. Ispezioni. Vigilanza e Sanzioni	8
Articolo 12 - Anticipazioni di tesoreria	8
Articolo 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione	9
Articolo 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento	9
Articolo 15 - Tasso debitore e creditore	10
Articolo 16 - Garanzia Fideiussoria	10
Articolo 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito - Gestione della liquidità	10
Articolo 18 - Corrispettivo e spese di gestione	11
Articolo 19 - Garanzie per la regolare gestione del servizio	11
Articolo 20 - Imposta di bollo	11
Articolo 21 - Durata della convenzione	12
Articolo 22 - Divieto di cessione e sub concessione	12
Articolo 23 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione	12
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali	12
Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Articolo 26 - Resa del conto finanziario	12
Articolo 27 - Rinvio	12
Articolo 28 - Domicilio delle parti e controversie	13